

DISCIPLINARE RECANTE CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEI MEDIATORI INTERCULTURALI PER I SERVIZI DI MEDIAZIONE IN AMBITO SOCIALE, SCOLASTICO, SANITARIO, LAVORATIVO LEGALE E GIUDIZIARIO, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N.13/2016

Art.1- Finalità

1. Con il presente disciplinare si istituisce ai sensi dell'art.12 della L.R.n.13 del 2016 il "Registro regionale dei mediatori culturali", di seguito "Registro" e si individuano i criteri e le modalità di iscrizione e di cancellazione.
2. Il registro è tenuto a cura dell'Ufficio Direzione generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.

Art.2 Requisiti generali

1. Possono chiedere la iscrizione al registro i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli stati membri dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che alla data della presentazione della istanza siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza in Basilicata;
 - b. età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per il collocamento a riposo;
 - c. godimento dei diritti civili e politici;
 - d. assenza di condanne penali passate in giudicato nonché di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
 - e. assenza di interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
 - f. non essere stato dichiarato destituito, decaduto, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art.3 Requisiti professionali

1. Oltre ai requisiti di cui al precedente articolo, i richiedenti l'iscrizione devono possedere almeno uno tra i requisiti sotto elencati:
 - a. Laurea in mediazione interculturale e linguistica tra quelle appartenente alla Classe L 12 del D.M- 270/2004;
 - b. Laurea diversa da quelle sopra indicate unitamente a due anni di esperienza lavorativa documentata per un monte ore non inferiore a 500 nel campo della mediazione culturale;

- c. Conseguimento del Master Universitario di primo o secondo livello in mediazione culturale e linguistica;
 - d. Diploma superiore e anni 4 di esperienza lavorativa documentata per un monte ore non inferiore a 1000 nel campo della mediazione culturale;
 - e. Possesso della qualifica di tecnico esperto in mediazione culturale, conseguita a seguito di regolare conclusione del corso di formazione professionale di cui alla DGR n.1514 del 2015 ovvero qualifica ad essa correlata conseguita a seguito di corsi di formazione professionale rilasciata da enti formatori di altre regioni.
2. La validità dei titoli di studio conseguiti all'estero è certificata da una dichiarazione di valore redatta in lingua italiana ed appositamente rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per territorio.

Art.4 Conoscenze linguistiche

1. I richiedenti l'iscrizione di madre lingua italiana devono dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a livello almeno B2 secondo il Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
2. I richiedenti l'iscrizione di madrelingua straniera devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 secondo il Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), ad eccezione di coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione ovvero frequentino un corso di studi presso una università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentino in Italia un dottorato o master universitario.

Art.5 . Presentazione della domanda

1. I soggetti interessati all'inserimento del registro devono presentare la domanda debitamente datata e sottoscritta, specificando il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti n.2, 3 e 4 secondo lo schema allegato al presente disciplinare, All'atto della presentazione della domanda dovranno altresì. Indicare un numero massimo di due ambiti di preferenza tra quelli di seguito indicati:
 - a. Sociale
 - b. Scolastico
 - c. Sanitario
 - d. Lavoro
 - e. Mediazione linguistica
 - f. Giudiziario
3. Alla istanza devono essere allegati, a pena di esclusione:

- a. curriculum vitae in formato europeo siglato su ciascuna pagina e debitamente sottoscritto in quella finale ai sensi degli artt. 46 e 46 del DPR 445/2000 attestando la veridicità delle informazioni contenute, dal quale risulti il possesso dei titoli e dei requisiti prescritti al fine dell'inserimento nel registro. Devono altresì essere chiaramente indicate le eventuali esperienze lavorative e professionali maturate con l'indicazione del periodo di attività e della denominazione dell'ente presso cui le prestazioni sono state rese.
 - b. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 - c. Ogni ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti :
 - d. Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
- 4 La documentazione deve essere inviata in un unico file in formato pdf all'Ufficio competente tramite pec al seguente indirizzo:
coordinamento.migranti@cert.regione.basilicata.it

Art.6 Disciplina del procedimento

1. Le candidature pervenute e presentate secondo le modalità descritte al precedente articolo, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, sono valutate, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza dalla Commissione appositamente costituita ai sensi del successivo art.9.
2. Ove la Commissione chieda integrazioni di documentazione o chiarimenti, questi devono essere forniti nei successivi 10 giorni, termine durante il quale il procedimento è sospeso.
3. Nei successivi 15 giorni l'Ufficio competente , a seguito della valutazione della Commissione, adotta il provvedimento di iscrizione nel registro o comunica al richiedente la non ammissione per mancanza dei requisiti .
4. L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto da parte del richiedente ad ottenere incarichi professionali , non comporta attribuzione di punteggi, né dà luogo a graduatorie di merito .

Art.7 Comunicazioni

1. Ai fini del mantenimento della iscrizione nel registro, entro il 31 marzo di ciascun anno , i mediatori che hanno ottenuto l'iscrizione devono inviare al competente ufficio una dichiarazione, rilasciata sotto forma di autocertificazione, della permanenza del possesso dei requisiti generali indicati all'art.2 .

Art.8 Controlli

L'Ufficio provvede ad effettuare le verifiche documentali sul rispetto dei requisiti formali ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sul rispetto dei requisiti sostanziali.

Art.9 Istituzione della Commissione per la valutazione

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente disciplinare, il Dirigente generale del Dipartimento competente provvede a nominare la Commissione Regionale, di cui al precedente art.6 , su proposta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati
2. La Commissione resta in carica due anni. Eventuali compensi spettanti ai dipendenti per la partecipazione alla commissione sono disciplinati dalla DGR n.2806/2004.